

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di  
educazione alla maternità e paternità responsabili

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

La Regione Puglia promuove, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, l'istituzione di Consultori Familiari al fine di assicurare servizi di natura socio-psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia.

I Consultori Familiari sono un servizio di base, pubblico e gratuito e faranno parte del complesso dei servizi che costituiscono le unità locali dei servizi sociali e sanitari.

I Consultori Familiari sono istituiti e gestiti dai Comuni, loro Consorzi e comunità montane nonché da istituzioni o enti pubblici e privati, secondo quanto previsto dalle norme della legge 29 luglio 1975, n. 405 e della presente legge.

Art. 2

FINALITA' DEI CONSULTORI FAMILIARI

I Consultori Familiari hanno come scopi:

- a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabili e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
- b) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza;
- c) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;
- d) la tutela della salute della donna e del bambino, con particolare riferimento alle indicazioni per la prevenzione degli stati

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- di morbosità perinatale ed infantile;
- e) l'assistenza nella scuola e nelle altre istituzioni sociali e culturali per collaborare all'armonico sviluppo e alla educazione sessuale dei giovani;
  - f) la divulgazione delle attività istituzionali di cui alla presente legge mediante l'organizzazione di corsi e conferenze nonché lo svolgimento di indagini conoscitive socio-ambientali.

Art. 3

INTERVENTI DEI CONSULTORI

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente, i Consultori Familiari assicurano, direttamente o avvalendosi di altre strutture socio-sanitarie coordinate, una assistenza sanitaria e sociale in ordine :

- 1) all'educazione sanitaria, psichica e sessuale, nonché ad una adeguata informazione sulla procreazione responsabile e sul controllo delle nascite;
- 2) all'uso dei contraccettivi e all'idoneità e innocuità dei mezzi all'uopo liberamente scelti dall'utente nonché alla loro prescrizione;
- 3) alla consulenza di genetica medica e di endocrinologia per la individuazione e la prevenzione delle relative malattie nonché alla effettuazione di visite prematrimoniali;
- 4) all'assistenza sociale e psicologica alla donna nei casi di prevenzione, di interruzione della gravidanza, avvalendosi delle strutture abilitate a tale scopo;
- 5) alla promozione di corsi per la preparazione psicoprofilattica al parto;
- 6) alla tutela della salute della gestante e del nascituro mediante visite e accertamenti sanitari periodici, con particolare riguardo alla individuazione e segnalazione delle gravidanze a rischio;
- 7) alle indicazioni per la diagnosi della sterilità, dell'infertilità e dei disturbi della sfera sessuale;
- 8) alle indicazioni per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e dell'apparato genitale femminile;
- 9) alle indicazioni per iniziative di medicina preventiva e di difesa della salute della persona e della coppia nonché dell'ambiente socio-lavorativo;

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- 10) all'assistenza sanitaria e sociale alla madre ed al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce della malattia, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
- 11) all'educazione sanitaria in ordine allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino dei primi anni di vita, all'igiene e alla dietetica della prima infanzia e alla prevenzione degli incidenti domestici;
- 12) all'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia, in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n.151, sia in ordine ai rapporti intersoggettivi nelle loro implicazioni di carattere sociale e psicologico, sia in ordine all'educazione e allo sviluppo armonico della personalità dei figli;
- 13) all'assistenza e consulenza ai fini della adozione e dell'affidamento dei minori;
- 14) alla promozione di incontri, dibattiti, indagini, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli agglomerati abitativi intensivi o sprovvisti di servizi sociali esistenti nel territorio ove opera il consultorio e di ogni altra iniziativa volta alla conoscenza e alla divulgazione dei problemi connessi alle attività di propria competenza.

Art. 4  
PROGRAMMAZIONE

La programmazione dei Consultori Familiari è definita dal Consiglio regionale, nel quadro della programmazione sociale e sanitaria regionale, tenuto conto delle condizioni socio-economiche della popolazione da servire.

La programmazione regionale prevede l'intero fabbisogno di Consultori per assicurare il servizio, utilizzando prioritariamente le strutture ed i servizi sociali e sanitari degli enti locali, con particolare riguardo alle strutture ed ai servizi consultoriali della disciolta Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge.

Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un consultorio per ciascuna unità locale per i servizi sociali e sanitari.

Il Piano socio-sanitario regionale indicherà gli ulteriori consultori eventualmente necessari a garantire la equilibrata diffusione territoriale del servizio.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudizio per l'istituzione di consultori pubblici.

Art. 5

ALTRI SERVIZI CONSULTORIALI PRESENTI NEL TERRITORIO

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, autorizza la istituzione di consultori familiari da parte di istituzioni o Enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie ed assistenziali, senza scopo di lucro, sempre che rispondano a tutte le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n.405 e alla presente legge.

Art.6

OPERATORI DEI CONSULTORI

Nello svolgimento delle proprie attività i Consultori familiari si avvalgono:

- 1) di una équipe stabile;
- 2) di consulenti nelle diverse specializzazioni mediche, psicologiche e sociologiche.

L'équipe stabile per l'intero orario di lavoro è costituita da due unità:

un medico e un assistente sociale, oppure uno psicologo o pedagogo e un assistente sanitario visitatore o infermiere professionale.

Gli operatori del Consultorio devono essere in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

Sia per l'équipe stabile che per le consulenze, i Consultori istituiti dai Comuni e loro Consorzi e dalle Comunità Montane si avvalgono essenzialmente del personale e delle strutture della soppressa ONMI, degli uffici sanitari comunali e consorziali, delle condotte mediche e ostetriche e delle altre strutture di base socio-sanitarie.

Gli esperti debbono partecipare all'attività di gruppo della équipe. Gli operatori del Consultorio sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento di cui al successivo art.15.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

I Consultori familiari possono inoltre avvalersi di consulenti ed esperti per specifiche necessità connesse con la propria attività a mezzo di apposite convenzioni.

Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli Enti locali.

**Art.7  
PIANO REGIONALE**

Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, nell'ambito della programmazione, il piano della rete dei consultori familiari della Regione, con l'obiettivo di favorire la presenza di almeno un servizio consultoriale in ogni unità sanitaria locale.

Fino alla istituzione delle unità sanitarie locali, il Consiglio regionale deve assicurare la presenza di almeno un consultorio familiare ogni 50.000 abitanti e comunque tener conto della realtà territoriale e socio-ambientale.

Il piano di cui al 1° comma prevede i contributi per il finanziamento dei consultori interessati.

Il 15% della somma stanziata per il finanziamento dei consultori è destinato al finanziamento dei consultori che hanno conseguito l'autorizzazione di cui al precedente art.5. In caso di mancata o parziale utilizzazione di tale percentuale, la somma disponibile sarà destinata al finanziamento dei consultori istituiti dai Comuni, loro consorzi e comunità montane.

In sede di approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento il Consiglio regionale determina, sulla base dei finanziamenti annualmente assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.405 e 23.12.1975, n.698, l'entità delle assegnazioni da destinare, rispettivamente, all'attuazione degli scopi previsti dalla presente legge, nonché al finanziamento delle altre attività trasferite a seguito della soppressione dell'ONMI.

I consultori istituiti dagli Enti pubblici e privati devono integrarsi nell'articolazione territoriale del piano annuale fissato dalla Regione.

Nella predisposizione del piano annuale di intervento devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) condizione socio-economica;
- b) carenze di strutture sociali e sanitarie;

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

- c) tasso di natalità, morbosità, mortalità perinatale e infantile;
- d) incidenza degli aborti;
- e) condizioni di viabilità e trasporti.

Art. 8

**RICHIESTE DI CONTRIBUTI**

I Comuni, i Consorzi di Comuni e le Comunità Montane nonché gli enti pubblici e privati di cui al precedente articolo 5 che intendono ottenere la concessione di contributi per il funzionamento del consultorio familiare, devono produrre all'Assessorato regionale alla Sanità, entro il 15 gennaio di ogni anno, la seguente documentazione:

- a) domanda diretta ad ottenere il finanziamento;
- b) programma relativo agli interventi da attuare;
- c) piano finanziario delle spese da sostenere;
- d) relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

In sede di prima richiesta di finanziamento dovranno essere prodotti, oltre alla documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, l'atto istitutivo del consultorio familiare e la pianta planimetrica dei locali adibiti a sede del consultorio, fornita del parere dell'Ufficiale Sanitario territorialmente competente.

Il Presidente della Giunta regionale eroga, con proprio decreto, i contributi deliberati dal Consiglio nell'approvazione del programma e del relativo piano di finanziamento.

Art. 9

**RAPPORTI DEI CONSULTORI CON LE ALTRE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE**

I Consultori, per gli esami di laboratorio di analisi e di radiologia e per ogni altra ricerca strumentale e clinica, devono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, che sono tenuti a prestare la loro collaborazione.

Per le prestazioni altamente specializzate e normalmente non fruibili presso gli ospedali ed i presidi sanitari suddetti, i Consultori si avvalgono altresì di strutture specializzate che

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

normalmente operano nella Regione Puglia o in altra Regione.

Il personale medico è tenuto a prescrivere i mezzi antifecondativi consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

I Consultori devono tenere schede nominative per ogni soggetto che si avvale del servizio, in cui sia riportata tutta la attività svolta. Tali schede sono coperte da segreto professionale e ne possono essere rilasciate copie solo su richiesta dell'assistito, previo accertamento della sua identità.

I componenti del Consiglio di gestione e tutti gli operatori dei Consultori sono tenuti al segreto per i dati, i fatti e le informazioni raccolti nell'esercizio delle loro funzioni relative al Consultorio.

Art. 10

SCHEDA SOCIO-SANITARIA

La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, fornisce modelli unici di scheda socio-sanitaria ad uso di ogni Consultorio inserito nel piano regionale.

Art. 11

GRATUITA' DEL SERVIZIO E ONERI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni effettuate nell'ambito del servizio di cui alla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani e stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente sul territorio della Regione.

Gli oneri delle prescrizioni di prodotti farmaceutici nonchè degli esami di laboratorio e di radiologia e di ogni altra ricerca strumentale e clinica sono posti a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria o della Regione nel caso di cittadini non abbienti sprovvisti di ogni altra forma di assistenza.

La prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli antifecondativi, può essere effettuata direttamente dai medici dei Consultori a mezzo di un unico tipo di ricettario fornito dalla Regione.



**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Art. 12 .

**GESTIONE SOCIALE DEI CONSULTORI**

I Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane assicurano ai propri Consultori una gestione che preveda la partecipazione di:

- 1) tre rappresentanti degli organi di decentramento democratico o in mancanza del Consiglio comunale o dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni o delle Comunità Montane;
- 2) tre cittadini utenti nominati dal Consiglio comunale o dalla Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità Montana, con voto limitato a due nomi;
- 3) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e nominati dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio comunale o della Comunità montana;
- 4) due donne designate dalle organizzazioni femminili a dimensione regionale più rappresentative operanti nel territorio e nominate dal Consiglio comunale o dell'Assemblea del Consorzio comunale o della Comunità Montana;
- 5) tre rappresentanti degli organi collegiali delle scuole operanti nel territorio designati dagli stessi e nominati dal Consiglio comunale o dell'Assemblea del Consorzio comunale o della Comunità Montana;
- 6) un rappresentante degli operatori del servizio consultoriale nominato dal Consiglio comunale o dall'Assemblea del Consorzio dei Comuni o della Comunità Montana su designazione dell'Assemblea degli operatori medesimi.

Il regolamento del servizio consultoriale detta norme per una gestione funzionale, snella ed efficiente dei Consultori e prevede che gli stessi agiscano sulla base del lavoro di gruppo avvalendosi anche di esperti esterni o delle strutture esistenti nel territorio. Deve inoltre prevedere che un membro dell'equipe svolga le funzioni di coordinatore tecnico del servizio.

Il Consiglio di gestione del Consultorio ha il compito di stabilire le linee generali dell'attività del Consultorio stesso nell'ambito della normativa statale e regionale in materia e di facilitare il rapporto tra il Consultorio e gli organismi pubblici e privati comunque interessati al servizio di assistenza alla famiglia.

Il regolamento deve prevedere l'obbligatorietà della verbalizzazione delle sedute del Consiglio di gestione.

I componenti del Consiglio di gestione sono personalmente responsabili del regolare funzionamento del Consultorio e delle omissioni o anomalie che impediscano la compiuta realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

La gestione dei consultori familiari pubblici passerà agli organi dei consorzi socio-sanitari delle unità locali dei servizi sanitari quando questi saranno istituiti.

Art. 13  
STRUTTURE DEL CONSULTORIO

All'apprestamento delle strutture necessarie allo svolgimento delle attività del Consultorio provvede l'ente istitutivo il quale, nel caso si tratti di Comuni o loro consorzi o di Comunità Montane, è tenuto a convertire i servizi già di competenza dell'ONMI e trasferiti ai Comuni, per la realizzazione dei fini contemplati dalla presente legge.

Art. 14  
VIGILANZA E COORDINAMENTO

La Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza su tutti i Consultori Familiari previsti dalla presente legge.

Gli enti istitutivi riferiscono annualmente al Consiglio regionale sull'attività svolta dai Consultori.

La Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, trasmette annualmente al Consiglio regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, una relazione sullo stato di attuazione della stessa.

Art. 15  
CORSI DI QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEGLI  
OPERATORI DEI CONSULTORI

La Regione, nell'ambito dei piani annuali e triennali di formazione professionale di propria competenza, di intesa con i Consultori familiari e, fino alla loro istituzione, con i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, programma e promuove corsi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale ad detto ai Consultori familiari.

Per l'organizzazione dei corsi suddetti la Regione si avvale

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

dell'Università e degli Enti ospedalieri regionali.

I predetti corsi devono essere interdisciplinari, sia in ordine alla qualifica dei partecipanti, sia in relazione ai contenuti degli insegnamenti e devono tendere a chiarire le varie competenze e le possibili interdipendenze socio-sanitarie dei problemi, nel rispetto dello spazio professionale dei singoli operatori. I corsi si concludono con il rilascio di un attestato di merito.

Al fine di assicurare il tempestivo funzionamento dei Consulitori familiari, i corsi in materia, effettuati da istituti universitari o enti ospedalieri dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del primo piano regionale, verificata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, la rispondenza dei contenuti alle indicazioni di cui al precedente comma, hanno la stessa validità dei corsi previsti dal presente articolo.

Le modalità di svolgimento dei corsi, i programmi e i contenuti formativi sono stabiliti con apposito regolamento proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale.

La Giunta espleta la vigilanza sul funzionamento dei corsi.

Art. 16

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Il servizio di cui alla presente legge è finanziato attraverso:

- a) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo comune previsto dall'art. 5 della legge 29.7.1975, n. 405, concernente "Istituzione dei Consultori Familiari";
- b) la quota annuale attribuita alla Regione Puglia del fondo speciale previsto dall'art. 10 della legge 23.12.1975, n. 698, concernente "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e Infanzia" per quanto riguarda le strutture ed i servizi consultoriali del predetto ente, opportunamente ristrutturati per adeguarli alle finalità della presente legge;
- c) eventuali stanziamenti integrativi a carico della Regione da determinarsi con legge di approvazione del bilancio di previsione o di sue variazioni;
- d) eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli enti locali.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio 1977 si farà fronte con lo stanziamento previsto al cap. 289 dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1977, denominato "Istituzione di Consultori Familiari (Legge 405/1975)!"

Per gli esercizi successivi si provvederà con gli stanziamenti previsti ai corrispondenti capitoli di bilancio.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3 giugno 1977, n. 20 la Giunta regionale introdurrà con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione per l'esercizio 1977 le variazioni occorrenti per iscrivere alla Entrata e alla Spesa le somme assegnate alla Regione Puglia in attuazione di quanto previsto nelle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 23.12.1975, n. 698.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 29 luglio 1977  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone

~~UFFICIO DEL PRESIDENTE~~  
I ~~CONSIGLIERI~~ ~~SECRETARI~~  
Aprile-Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

E 1 AGO. 1977

p. c. c. (dott. Renato Guaccero)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA  
\*\*\*\*\*

N° 6460/20702.

Bari, 30 agosto 1977

VISTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, primo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con invito a che la legge sia modificata in armonia delle osservazioni di cui alla nota pari numero e data.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Montecorone)